

Milano, 06 maggio 2019

A tutti i Sigg.ri Clienti
Loro Sede
CIRCOLARE N. 18/ 2019

AGGIORNAMENTO E NOVITA' AL 6 MAGGIO 2019

IN BREVE

- L'attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio
- Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni
- Definite le regole per cedere il credito d'imposta "ecobonus"
- L'Agenzia delle Entrate torna a chiarire come si deve provare una cessione intracomunitaria
- Non può avvalersi del "plafond" l'esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto
- Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto "Crescita"
- L'equity crowdfunding: un'opportunità per lo sviluppo delle aziende
- Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all'Enea non comporta la revoca della detrazione

APPROFONDIMENTI

- Cessione intracomunitaria non imponibile ai fini Iva: i requisiti chiariti dalle Entrate

PRINCIPALI SCADENZE

IN BREVE

IVA, FATTURA ELETTRONICA

L'attivazione del servizio di consultazione delle fatture elettroniche slitta al 31 maggio

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 29 aprile 2019, n. 107524

Con il Provvedimento n. 107524 del 29 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha differito dal 3 al 31 maggio 2019 la messa a disposizione della funzionalità di consultazione delle fatture elettroniche nel portale "Fatture e Corrispettivi".

Il servizio, previa esplicita adesione, permetterà al contribuente e al suo intermediario di consultare e acquisire le fatture elettroniche e i relativi duplicati informatici.

La possibilità di consultazione, ad oggi, è possibile per tutti i soggetti tenuti all'obbligo di fatturazione elettronica, ma al fine di garantire la privacy richiesta dal Garante, l'Amministrazione Finanziaria riserverà tale funzione solo a chi aderirà al servizio.

È stabilito un periodo transitorio, in cui è possibile optare per l'utilizzazione del servizio, **entro il 2 settembre 2019**. Se entro tale data non avverrà l'adesione, l'Agenzia procederà alla cancellazione delle fatture elettroniche memorizzate.

L'adesione al servizio di consultazione potrà essere effettuato anche dall'intermediario abilitato, purché gli sia stata conferita delega.

IVA, ADEMPIMENTI

Spesometro ed esterometro: regolarizzazione e sanzioni

È scaduto il 30 aprile 2019 il termine per la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (il cosiddetto "spesometro") relative al terzo e al quarto trimestre 2018 ovvero, per chi ha optato per l'invio con periodicità semestrale, al secondo semestre 2018.

Medesima scadenza prevista per l'invio dei dati relativi alle operazioni effettuate e ricevute, nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2019, verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa bolletta doganale o fattura elettronica ("esterometro").

In caso di spesometro o esterometro non trasmesso, ovvero trasmesso in ritardo o contenente dati incompleti o non veritieri, si applica la **sanzione amministrativa di 2 euro per ogni fattura, con un limite massimo di 1.000 euro ogni trimestre**. È stata disposta la riduzione alla metà, entro quindi il limite massimo di 500 euro, della sanzione se la trasmissione viene effettuata entro i 15 giorni successivi alla scadenza ordinaria o se nel medesimo termine viene effettuata la trasmissione corretta dei dati.

La violazione per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati **può essere regolarizzata inviando la nuova o omessa dichiarazione e applicando alle sanzioni le riduzioni previste a seconda del momento in cui viene effettuato il versamento**, e quindi:

- a 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
- a 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l'anno successivo;
- a 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
- a 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
- a 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione dopo la notifica dell'atto amministrativo.

AGEVOLAZIONI

Definite le regole per cedere il credito d'imposta "ecobonus"

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 18 aprile 2019, 100372

Con il Provvedimento n. 100372 del 18 aprile 2019 l'Agenzia delle Entrate ha disciplinato le regole per la cessione del credito - e contestualmente approvato il modello per la comunicazione della cessione -

corrispondente alla detrazione spettante per le spese, sostenute negli anni 2018 e 2019, relative a interventi di riqualificazione energetica **effettuati su singole unità immobiliari** e per le spese sostenute dal 2018 al 2021 per gli **interventi sulle parti comuni di edifici**, diversi da quelli di cui al comma 2-quater dello stesso art. 14, e per gli interventi, sempre condominiali, finalizzati congiuntamente alla **riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica**, limitatamente alle zone sismiche 1, 2 e 3.

IVA, ADEMPIMENTI

L’Agenzia delle Entrate torna a chiarire come si deve provare una cessione intracomunitaria

Agenzia delle Entrate, Risposta a istanza di interpello 8 aprile 2019 n. 100

Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell’UE dal cedente, dall’acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, **devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:**

- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è da considerarsi imponibile IVA in Italia.

Vedi l’Approfondimento

IVA

Non può avvalersi del “plafond” l’esportatore abituale che acquista un immobile in esecuzione di un contratto di appalto

Agenzia delle Entrate, Principio di diritto 9 aprile 2019, n. 14

Con il Principio di diritto n. 14 del 9 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che non può avvalersi del beneficio del plafond, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633 del 1972, l’esportatore abituale che, in esecuzione di un contratto di appalto, “acquista” un immobile.

L’utilizzo del **plafond è ammesso, in via generale, per i beni/servizi funzionali al ciclo economico dell’impresa** e la dichiarazione d’intento inviata dall’esportatore a ciascun fornitore può riguardare l’acquisto dei servizi relativi all’installazione degli impianti strettamente funzionali allo svolgimento dell’attività industriale.

Non possono invece beneficiare del plafond i servizi di installazione degli impianti che formano parte integrante dell’edificio e sono ad esso serventi, per i quali trova applicazione il meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge), ai sensi dell’art. 17, sesto comma, lett. a-ter), del D.P.R. n. 633/1972. In tal caso, infatti,

come chiarito con circolare n. 37/E del 22 dicembre 2015, **la misura antifrode (reverse charge) prevale rispetto al regime di non imponibilità previsto per gli esportatori abituali.**

IMPRESE, ENTI NO PROFIT

Trasparenza per le erogazioni pubbliche: alcune modifiche dal decreto “Crescita”

D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 35

Il decreto-legge “Crescita” (D.L. 30 aprile 2019, n. 34), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2019, contiene alcune modifiche alla disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche. L’obbligo di informativa deve essere adempiuto, da parte degli enti non commerciali, mediante pubblicazione sul proprio sito internet o analoghi portali, **entro il 30 giugno di ogni anno** (e non più entro il 28 febbraio).

Gli obblighi di informativa, sia a carico degli enti non commerciali che a carico delle imprese, che devono adempiere nella Nota integrativa, riguardano gli importi “effettivamente erogati” e, quindi, ai fini della rendicontazione, occorre applicare il criterio di cassa.

I soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza.

Questa modalità di adempimento trova applicazione anche in relazione ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata.

Rimane fermo, inoltre, **il limite di 10.000 euro che esclude gli obblighi di pubblicazione.**

IMPRESE, PROFESSIONISTI

L’equity crowdfunding: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende

Fnc-Cndcec, *“L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende”*

Con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone (“folla” o “crowd”) conferiscono somme di denaro (“funding”), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet (“piattaforme” o “portali”) e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.

Esistono diverse tipologie di crowdfunding. Tra i più diffusi il Reward Crowdfunding (che prevede per l’investitore una ricompensa commisurata con il contributo erogato) e l’Equity Crowdfunding.

Il crowdfunding è definito “equity-based” quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, in cambio del finanziamento si riceve un complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.

L’equity crowdfunding rappresenta, pertanto, un importante strumento di finanziamento per le piccole e medie imprese, generalmente utilizzato per supportare il lancio di nuove iniziative imprenditoriali.

La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha recentemente pubblicato il documento *“L’equity crowdfunding alla luce delle ultime modifiche normative e regolamentari: un’opportunità per lo sviluppo delle aziende”* per far luce sulle caratteristiche di tale strumento di finanziamento per le imprese, analizzandone le principali caratteristiche tecniche, approfondendo gli elementi essenziali relativi alla modalità di offerta ed esaminando il quadro normativo di riferimento, partendo dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 179/2012 all’interno del nostro ordinamento.

AGEVOLAZIONI

Ristrutturazioni edilizie: la mancata comunicazione all’Enea non comporta la revoca della detrazione

Agenzia delle Entrate, Risoluzione 18 aprile 2019, n. 46/E

Con la Risoluzione n. 46/E del 18 aprile 2019 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa gli effetti della mancata trasmissione per via telematica all’ENEA delle informazioni sugli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico conseguito.



La risoluzione precisa in conclusione che **in assenza di una specifica previsione normativa, la mancata o tardiva trasmissione delle informazioni all'ENEA non comporta la perdita del diritto alle detrazioni.**

APPROFONDIMENTI

IVA ADEMPIMENTI

Cessione intracomunitaria non imponibile ai fini Iva: i requisiti chiariti dalle Entrate

Ai sensi dell'art. 41, comma 1, lettera a), del D.L. n. 331 del 1993, costituiscono cessioni non imponibili quelle a titolo oneroso di beni trasportati o spediti nel territorio di un altro Stato membro dell'UE dal cedente, dall'acquirente o da terzi per loro conto, nei confronti di soggetti passivi IVA.

Pertanto, ai fini della realizzazione di una cessione intracomunitaria, con conseguente emissione di fattura non imponibile IVA, **devono sussistere congiuntamente i seguenti requisiti:**

- onerosità dell'operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro dell'UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.

In mancanza anche di uno solo di tali requisiti, la cessione è da considerarsi imponibile IVA secondo le disposizioni contenute nel D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

La Direttiva n. 2006/112/CE non specifica in che modo debba essere provato il rispetto dei requisiti per la dimostrazione dell'invio dei beni all'estero, spettando agli Stati membri determinare le condizioni per assicurare la corretta applicazione del regime di non imponibilità e prevenire eventuali abusi.

In particolare, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiarito che spetta agli Stati membri individuare i mezzi di prova idonei che il contribuente è tenuto a fornire al fine di dimostrare l'effettività delle cessioni intracomunitarie e, in particolare, l'invio dei beni ad un soggetto identificato ai fini IVA in altro Stato membro. L'unico limite imposto ai Paesi membri nell'individuazione dei mezzi di prova è rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali del diritto comunitario, quali la neutralità dell'imposta, la certezza del diritto e la proporzionalità delle misure adottate (in tal senso sentenze della Corte di Giustizia del 27 settembre 2007, in causa C-146/05, punti da 24 a 26, e in causa C-184/05, punti da 25 a 27).

La legge italiana non contiene una specifica previsione in merito ai documenti che il cedente deve conservare ed eventualmente esibire in caso di controllo per provare l'avvenuto trasferimento del bene in un altro Stato comunitario. In proposito, sono ancora attuali le indicazioni di cui alle risoluzioni n. 345/E del 28 novembre 2007 e n. 477/E del 15 dicembre 2008.

In particolare, secondo la risoluzione n. 345/E del 2007, al fine di dimostrare l'avvenuta spedizione di merci in altro paese comunitario, occorre conservare la seguente documentazione fiscale e contabile:

- la fattura di vendita all'acquirente comunitario;
- gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie effettuate;
- il documento di trasporto "CMR" firmato dal trasportatore per presa in carico della merce e/o dal destinatario per ricevuta;
- la rimessa bancaria dell'acquirente relativa al pagamento della merce.

Con risoluzione n. 477/E del 2008, in materia di cessioni intracomunitarie "franco fabbrica", in cui i beni vengono consegnati al vettore indicato dal cliente, è stato chiarito che non esiste un vincolo rigido in ordine alla prova da fornire, in quanto "*ai fini della prova dell'avvenuta cessione intracomunitaria e dell'uscita dei beni dal territorio dello Stato, la risoluzione n. 345 del 2007 ha indicato l'esibizione del documento di trasporto a titolo meramente esemplificativo*". Pertanto, "*(...) nei casi in cui il cedente nazionale non abbia provveduto direttamente al trasporto delle merci e non sia in grado di esibire il predetto documento di trasporto, la prova di cui sopra potrà essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro*".



Inoltre, con la risoluzione 19/E del 25 marzo 2013, sempre con riferimento alle cessioni “franco fabbrica”, è stato precisato che “*(...) alla luce dell’evoluzione della prassi commerciale, la scrivente ritiene che il CMR elettronico, avente il medesimo contenuto di quello cartaceo, costituisca un mezzo di prova idoneo a dimostrare l’uscita della merce dal territorio nazionale. Analogamente si concorda con la tesi dell’istante secondo cui costituisce un mezzo di prova equivalente al CMR cartaceo, un insieme di documenti dal quale si possono ricavare le medesime informazioni presenti nello stesso e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore, e cessionario)*”.

Tali documenti, per essere idonei a fornire la prova della cessione intracomunitaria devono essere “*(...) conservati congiuntamente alle fatture di vendita, alla documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle predette cessioni, alla documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e agli elenchi Intrastat*”.

Tutto ciò premesso, con la Risposta n. 100 dell’8 aprile 2019 l’Agenzia Entrate ha ribadito che qualsiasi documentazione prodotta dal cedente possa costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

- 1) dai documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (ovvero cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- 2) si provveda a conservare le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Venerdì 31 maggio 2019	Adesione al servizio di consultazione e fatture elettroniche	Termine entro il quale è resa disponibile la funzionalità del servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche. È possibile aderire al servizio sino al 2 settembre 2019.	Contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute.	Sito web dell'Agenzia delle Entrate.
Venerdì 31 maggio 2019	Liquidazione periodica IVA	<ul style="list-style-type: none"> • Termine per la trasmissione all'Agenzia Entrate, direttamente o tramite un intermediario abilitato, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al I trimestre 2019. 	Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.	Telematica
Venerdì 31 maggio 2019	Comunicazione dati fatture transfrontaliere “esterometro”	<ul style="list-style-type: none"> • Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al mese di aprile 2019. 	Operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.	Telematica
Venerdì 31 maggio 2019	Definizione agevolata PVC	<p>Termine per la presentazione della dichiarazione per aderire alla definizione agevolata dei PVC.</p> <p>Termine per il versamento del dovuto (o della prima rata) per aderire alla definizione agevolata dei PVC.</p>	Contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata dei PVC.	Telematica Mod. F24
Venerdì 31 maggio 2019	Liti tributarie pendenti	Termine ultimo per presentare istanza di definizione agevolata delle controversie attribuite alla	Contribuenti “parte” delle controversie che rientrano nella giurisdizione	Telematica



		<p>giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate e che risultano pendenti al 24 ottobre 2018 in ogni stato e grado del giudizio.</p> <p>tributaria di cui è parte l'Agenzia dell'Entrate, in qualsiasi grado di giudizio (compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio), purché il ricorso di 1° grado sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018.</p>	
--	--	---	--

Distinti saluti.